

I. Criteri aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento**I. «Comportamento precedente del produttore»**

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente non ha superfici vitate senza autorizzazione, come indicato all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza diritto d'impianto come indicato agli articoli 85 *bis* e 85 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:

- 1) nessuna autorizzazione precedentemente rilasciata al richiedente a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è scaduta in seguito al mancato utilizzo;
- 2) il richiedente non ha mancato di rispettare gli impegni di cui alle parti A e B dell'allegato I e alle parti A, B, C, D, E, F e G del presente allegato e al punto II della presente parte;
- 3) il richiedente non possiede superfici vitate che da almeno otto anni non sono più in produzione.

II. «Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo»

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
- 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Gli Stati membri possono esigere anche che i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnino, per un periodo che lo Stato membro dovrà fissare, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GUL 127 del 29.4.2014, pag. 39).

